

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI PETRINI

La seduta comincia alle 9.

NICOLA BONO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori (ore 9,05).

GIACOMO GARRA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, le manifesto il mio disagio perché ieri, nella qualità di presentatore di emendamenti all'atto Camera n. 4626, mi è stato materialmente impossibile essere presente in aula, in quanto ero contemporaneamente impegnato nei lavori della Commissione giurisdizionale che aveva fissato la propria riunione per le 11, con avviso ad avvocati e alle parti. Sarebbe stata quindi, evidentemente, una caduta di stile totale se si fosse fatta saltare un'udienza della Commissione giurisdizionale per poter partecipare ai lavori d'aula.

Presidente, mi rendo conto che il mutamento degli orari del calendario dei lavori ha comportato siffatto inconveniente; tuttavia, vorrei precisare che non si è trattato di assenteismo per me e per i colleghi della commissione giurisdizionale per il personale bensì della impossibilità di poter realizzare l'ubiquità. Quest'ultima sarà forse una scoperta scientifica dell'avvenire, ma al momento attuale non abbiamo questa possibilità!

Ci tenevo a sottolineare e a ribadire che non si è trattato di assenteismo, per me e per i colleghi della commissione giurisdizionale, bensì di una causa di forza maggiore determinata dal mutamento di calendario.

PRESIDENTE. Onorevole Garra, prendo atto della sua precisazione.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Albertini e Pozza Tasca sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentaquattro, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Trasferimento in sede legislativa
del disegno di legge n. 4712.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che la IV Commissione permanente (Difesa) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, del seguente disegno di legge, ad essa attualmente assegnato in sede referente:

S. 3019 — « Rideterminazione del contingente dell'Arma dei carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto

della Banca d'Italia» (4712) *(approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)*.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 4712.

(È approvata).

Preavviso di votazioni elettroniche *(ore 9,10).*

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza le seguenti petizioni, che saranno trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

Antonio Forte, da Torino, chiede:

la modifica delle norme sull'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, nel senso di prevedere l'obbligo per il convenuto di prestare immediata cauzione per la copertura delle relative spese (n. 458 — *alla II Commissione*);

Roberto Brogini, da Firenze (n. 459), Aurelio Gianguzza, da Milano (n. 460), Tommaso Brogini, da Firenze (n. 461), Gian Paolo Sgherri, da Rosignano (Livorno) (n. 462), Salvatore Caputo, da Carmiano (Lecce) (n. 463), Daniela Santini, da Firenze (n. 464), Giulia Lauriola, da Foggia (n. 465), Maria Celeste Lauriola, da Foggia (n. 466), Barbara Calieri, da Sesto Fiorentino (n. 467), Cosimo Franco, da Carmiano (Lecce) (n. 468), Antonio Fiore, da Paderno Dugnano (Milano) (n. 469), Antonia Crescente, da Paderno Dugnano (Milano) (n. 470), Danila Garau, da Villa-

cidro (Cagliari) (n. 471), Pier Paola Casula, da Villacidro (Cagliari) (n. 472), Francesco Betti, da Firenze (n. 473), Roberto Ribolla, da Serignano (Crotone) (n. 474), Serena Tagliente, da Serignano (Crotone) (n. 475), Gemma La Gioia, da Taranto (n. 476), Fabio La Gioia, da Taranto (n. 477), Antonella La Gioia, da Taranto (n. 478), Paola Tagliente, da Taranto (n. 479), Patria Leggieri, da Massafra (Taranto) (n. 480), Carmela Leggieri, da Taranto (n. 481), Francesca Giasi, da Massafra (Taranto) (n. 482), Angela Albano, da Brindisi (n. 483), Cosimo Leggieri, da Massafra (Taranto) (n. 484), Vincenzo Caputo, da Taranto (n. 485), Italo Tagliente, da Taranto (n. 486), Gianluca Tagliente, da Taranto (n. 487), Alfredo Tagliente, da Taranto (n. 488), Donato Tagliente, da Taranto (n. 489), Tiziana Tagliente, da Taranto (n. 490), Pierluigi Tagliente, da Taranto (n. 491), Antonia Tagliente, da Taranto (n. 492), Antonia Ciquera, da Taranto (n. 493), Anna Ciquera, da Taranto (n. 494), Ernesto De Pascalis, da Lecce (n. 495), Giordano Salvetti, da Garda (Verona) (n. 496), Abramo Foglia, da Varese (n. 497), Massimiliano Mazzante, da Sagrado (Gorizia) (n. 498), Elda Pacini, da Pelago (Firenze) (n. 499), Aurora Astino, da Napoli (n. 500), Eleonora Bartoloni, da Firenze (n. 501), Carla Novelli, da Pelago (Firenze) (n. 502), Vasco Cerbai, da Firenze (n. 503), Bruno Carboni, da Villasimius (Cagliari) (n. 504), Maria Ciccarello, da Firenze (n. 505), chiedono la riapertura dei termini per le domande di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicità irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie o trasfusioni e altre modifiche alla normativa vigente in materia (*alla XII Commissione*).

Discussione di un documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione *(ore 9,14).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento in

materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa) (procedimento penale n. 745/94/21, n. 206/95 RGT, Tribunale di Potenza i cui atti sono stati inviati dall'autorità giudiziaria su richiesta della Camera il 23 febbraio 1995 e mantenuti all'ordine del giorno della XIII legislatura) (Doc. IV-*quater*, n. 19).

Ricordo che nella riunione del 9 giugno della Conferenza dei presidenti di gruppo si è provveduto ad assegnare a ciascun gruppo, per l'esame del documento, un tempo di cinque minuti (dieci minuti per il gruppo di appartenenza del deputato Sgarbi). A questo tempo si aggiungono cinque minuti per il relatore, cinque minuti per richiami al regolamento e dieci minuti per interventi a titolo personale.

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Discussione - Doc. IV-*quater*, n. 19)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul Doc. IV-*quater*, n. 19.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Dalla Chiesa.

NANDO DALLA CHIESA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la vicenda di cui dobbiamo trattare riguarda un procedimento penale nei confronti dell'onorevole Sgarbi per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti di due magistrati sostituti della

procura di Bari, il dottor Carlo Maria Capristo e il dottor Giuseppe Chieco.

Si tratta di una vicenda che viene così riassunta nel capo di imputazione del pubblico ministero di Potenza:

... perché, comunicando con più persone durante un convegno pubblico dal titolo « Voglia di verità - Il caso Petruzzelli », si tratta dell'incendio del teatro di Bari, tenutosi in Bari il 15 gennaio 1994 nei locali del teatro Kursaal, anche teletrasmissiono dall'emittente televisiva « Tele-regione », offendeva la reputazione dei magistrati (...) criticando i metodi da loro utilizzati nel condurre le indagini relative all'incendio doloso del « teatro Petruzzelli » e l'arresto dell'indagato Ferdinando Pinto.

In quell'occasione, l'onorevole Sgarbi, riferendosi ai magistrati, usò queste parole: ... « gente che ha fatto cose come queste contro Ferdinando Pinto può anche aver commissionato l'incendio. Io ho quindi un'idea precisa sui mandanti. Sono convinto che siano Chieco e Capristo. Da quella parte occorre indagare, perché se non avessero avuto qualche motivo di difendersi, non avrebbero cercato un innocente. Quindi vedete che c'è risposta anche al vostro dubbio »; che i due magistrati andavano « arrestati »; che avevano commesso una « maialata » durante l'interrogatorio di Pier Paolo Stefanelli, malato terminale di AIDS, nel promettergli di farlo spostare da dove stava e di farlo avvicinare a Bari se avesse loro detto il nome di « quella persona »; che avevano utilizzato un « linguaggio mafioso »; riferendosi alla seguente parte dell'interrogatorio dello Stefanelli: « dai, ti faccio spostare a Bari se riusciamo a capirci (...), ti ricordi questo nome, ti faccio portare, ti prometto e sai quando dico una cosa io la mantengo, ti faccio portare a Bari ».

Come si può capire si tratta di una vicenda che si colloca, per molte ragioni, ad avviso del relatore, ai limiti della insindacabilità.

La Giunta propone che venga dichiarata, da parte dell'aula, l'insindacabilità di queste opinioni, in quanto espresse, anzitutto, nella veste di parlamentare. È in

tale veste, infatti, che l'onorevole Sgarbi si presenta nei locali del teatro Kursaal di Bari. Viene quindi meno tutta la discussione che a lungo ha impegnato la Giunta sulla nettezza della funzione parlamentare, svolgendo la quale certe accuse ai magistrati possono essere state pronunciate. In questo caso, tra i molti che ci sono capitati, che riguardano l'onorevole Sgarbi, è indubbio che venga svolta una funzione parlamentare.

Inoltre, in questo caso non ci troviamo di fronte ad accuse alla persona; vi sono accuse a comportamenti specifici delle persone delle quali si parla, che probabilmente costituirebbero reato, o potrebbero configurare un reato, se espresse in questa forma da un comune cittadino, ma che in questo caso, per la protezione speciale accordata dall'articolo 68 della Costituzione ai parlamentari, sembrano rientrare effettivamente nell'alveo delle espressioni protette. Non vi è cioè offesa per l'identità della persona. Questa distinzione tra la critica del singolo fatto e la critica del soggetto che lo pone in essere, oltre ad essere già operante in giurisprudenza nei confronti dei comuni cittadini, diventa ancora più importante pensando alle garanzie speciali che sono poste a tutela dell'azione del parlamentare.

Quanto poi alle espressioni paradossali che vengono usate dall'onorevole Sgarbi nei confronti dei due magistrati, e cioè « sono stati loro ad avere commissionato l'incendio, è nei loro confronti che bisogna indagare », ci troviamo visibilmente di fronte al registro linguistico e concettuale del paradosso, che è quello attraverso il quale, d'altra parte, l'onorevole Sgarbi riesce ad esprimere con più vigore e con maggiore *vis* polemica le proprie opinioni.

Per queste ragioni dunque, trattandosi limpidamente dell'esercizio di una funzione parlamentare, essendovi la possibilità di distinguere con molta chiarezza le accuse ai comportamenti — che ci sono — dalle accuse specifiche o dalle offese alla persona — che non ci sono — ed essendo possibile altresì sostenere che ogni parlamentare esprime le proprie opinioni attraverso il registro linguistico che gli è più

congeniale, la Giunta ritiene di proporre all'Assemblea di considerare come insindacabili le opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi in questa vicenda.

PRESIDENTE. La Giunta pertanto propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato.

Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

Se non vi sono dichiarazioni di voto — e non ve ne sono — possiamo passare al voto. Vi sono richieste di votazione nominale?

ALBERTO LEMBO. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,20, è ripresa alle 9,35.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Prego i colleghi di prendere posto.

NANDO DALLA CHIESA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANDO DALLA CHIESA, *Relatore*. Signor Presidente, fermo restando l'impianto della mia relazione, poiché alcuni membri della Giunta hanno avuto dei ripensamenti che possono portare ad una decisione senza distinzioni di voto, chiederei un brevissimo rinvio della questione alla Giunta, per poi riaffrontarla rapidamente in Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Dalla Chiesa, ritengo che possiamo senz'altro rinviare il documento alla Giunta.

Sulla proposta del relatore darò la parola ai colleghi che intendano intervenire.

ALBERTO LEMBO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTO LEMBO. Signor Presidente, la seduta è stata interrotta semplicemente perché non erano trascorsi i venti minuti regolamentari di preavviso per la votazione nominale con procedimento elettronico, tuttavia si era già in fase di votazione: quest'ultima non è stata effettuata soltanto a causa della richiesta di voto elettronico. Credo che non sia possibile rinviare l'argomento a votazione praticamente già aperta. La procedura di votazione, ripeto, era già avviata, quindi credo che ciò non sia possibile. D'altro canto, se ci sono presunte difficoltà per quanto riguarda l'effettuazione del voto, posso eventualmente ritirare la mia richiesta di votazione nominale con il procedimento elettronico, ma siamo comunque in fase di votazione e qualunque elemento incidentale credo debba essere considerato estraneo rispetto a questa fase.

La pregherei, quindi, signor Presidente, di procedere secondo il regolamento, senza dare seguito alla richiesta del relatore, che mi sembra decisamente fuori luogo, non pertinente e comunque non inseribile nel contesto in cui ci troviamo.

PRESIDENTE. Onorevole Lembo, lei sa perfettamente che, finché non viene dichiarata aperta la votazione, chi intende intervenire può farlo e questo succede regolarmente.

Noi non siamo in fase di votazione, il suo gruppo ha avanzato una richiesta di votazione nominale mediante procedimento elettronico e quindi vi è stata una sospensione della seduta perché trascorresse il tempo previsto dal regolamento per il preavviso.

ELIO VITO. Presidente, aveva detto « passiamo al voto »!

PRESIDENTE. Nel momento in cui stavo per dichiarare aperta la votazione, il relatore Dalla Chiesa è intervenuto per evidenziare una situazione, diciamo così, di conflitto tra il parere espresso dalla Giunta e la proposta di insindacabilità

contenuta nella sua relazione. Poiché è necessario che l'Assemblea proceda avendo la certezza delle deliberazioni della Giunta per le autorizzazioni a procedere, il relatore ha richiesto che la questione sia nuovamente sottoposta all'attenzione della Giunta. Su tale richiesta, ovviamente, l'Assemblea può esprimersi.

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Se permette, Presidente, intervengo per contestare ciò che lei ha detto. Dopo la relazione del collega Dalla Chiesa, che ha illustrato la posizione della Giunta, dichiarando insindacabili le opinioni del collega Sgarbi, vi erano state, come sempre accade in questi casi, consultazioni tra tutti i gruppi. I gruppi di maggioranza e di opposizione, atteso che la relazione della Giunta era favorevole all'insindacabilità, avevano concordato di procedere rapidamente al voto, cosicché lei ha potuto prendere atto che non vi erano iscritti a parlare nella discussione, ha chiesto se vi fossero dichiarazioni di voto e, preso atto che non vi erano neppure queste, stava per procedere alla votazione. Nel momento in cui lei ha detto « procediamo al voto » il collega Lembo ha ritenuto di dover chiedere la votazione nominale mediante procedimento elettronico. Se in quel momento si fosse proceduto al voto per alzata di mano, come si era inteso, adesso la questione sarebbe già chiusa. Eravamo quindi in una fase nella quale dovevamo solo procedere al voto: in questa fase, Presidente, credo che non siano più ammissibili questioni di rinvio in Giunta, o di rinvio per qualsiasi altra ragione incidentale, perché appunto avevamo chiuso tanto la fase della discussione generale, quanto la fase delle dichiarazioni di voto.

Devo dire poi, Presidente, che naturalmente è possibile a tutti commettere degli errori, ma quando questi errori avvengono nella fase successiva alle intese intercorse bisogna in qualche modo assumersene la responsabilità politica, perché è evidente

che, se avessimo saputo prima che da parte della maggioranza vi era una volontà di votare difformemente dal parere della Giunta, avremmo organizzato i nostri interventi ed avremmo attrezzato una certa difesa della posizione della Giunta: in questa fase, ci troviamo del tutto sprovveduti ed impossibilitati a farlo, perché ci era stato detto che si votava. Quindi, fermo restando che certe cose possono accadere, inviterei i responsabili dei gruppi a prendere atto che vi è stato un equivoco: occorre pertanto votare ora il parere della Giunta, anche assumendosi la responsabilità di riconoscere che si è verificato un equivoco e che stiamo comunque votando un parere della Giunta nel senso dell'insindacabilità delle opinioni espresse in questo caso dal collega Sgarbi. Credo che altrimenti venga meno, Presidente, quel clima di reciproca affidabilità che occorre avere, anche quando si assumono rapporti ed impegni informali.

PRESIDENTE. Onorevole Vito, relativamente all'impossibilità di riaprire la discussione essendo giunti alla fase della votazione, le faccio presente che, se la Presidenza applicasse una tale fiscalità in queste situazioni, lei sarebbe il primo a protestare. Più volte succede che, nel momento in cui si sta aprendo la votazione, un deputato chieda di intervenire per dichiarazione di voto e la Presidenza glielo concede, a volte addirittura sospendendo una votazione che sta già per iniziare. Questo è successo più volte...

ELIO VITO. Per dichiarazione di voto, Presidente!

PRESIDENTE. Esatto, per dichiarazione di voto.

In questo caso, alla Presidenza è giunta la richiesta del relatore di intervenire e la Presidenza ha il dovere di fare in modo che i lavori dell'Assemblea siano quanto mai chiari ed espliciti nel loro significato: il relatore ha evidenziato un conflitto fra il parere espresso nella sua relazione sulla insindacabilità e quello che invece è con-

tenuto nel voto espresso dalla Giunta; il relatore ha dunque chiesto che il punto sia rinviato alla Giunta stessa.

ELIO VITO. Non è così!

PRESIDENTE. Sì, è così, perché nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, nella parte che riguarda la Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, si legge che: «La Giunta respinge la proposta del relatore, dando mandato al deputato Nando Dalla Chiesa di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni».

Difatti, se lei ha notato, il Presidente, nel momento in cui si è passati al punto, ha riferito della proposta della Giunta nel senso che le opinioni espresse dal deputato non concernono l'esercizio delle funzioni parlamentari; invece nella relazione dell'onorevole Nando Dalla Chiesa si sosteneva l'insindacabilità. Pertanto il relatore, a questo punto, chiede che il provvedimento venga rinviato all'esame della Giunta. Sulla proposta del relatore, comunque, naturalmente, l'Assemblea può esprimersi e, se non vi è unanimità di opinioni, si procederà al voto.

VASSILI CAMPATELLI. Chiedo di parlare a favore della proposta del relatore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSILI CAMPATELLI. Signor Presidente, intervengo a favore della richiesta avanzata dal relatore, perché essa ci permette di uscire da una situazione che rischiava di essere per tutti ingestibile (vorrei approfittare di questa occasione anche per rispondere alle affermazioni del collega Vito). In effetti, sulla base della relazione svolta in aula, erano intercorsi gli accordi tra i gruppi relativi al voto per alzata di mano (ma, appunto, sulla base della relazione svolta in aula).

È evidente che, nel momento in cui il relatore stesso afferma che c'è la neces-

sità, la opportunità, di un ritorno in Giunta, non possiamo più riferirci ad accordi intercorsi su basi diverse per ritenere, su quelle basi, impegnato il comportamento dei gruppi in aula.

Da questo punto di vista e per rispondere anche positivamente ad un'osservazione che era stata fatta sulla, chiamiamola così, non preparazione di tutti i gruppi all'eventuale voto, credo che la strada del rinvio degli atti alla Giunta per autorizzazioni permetta a tutti di assumere poi, con tranquillità, con serenità e preparandosi, le necessarie determinazioni rispetto alla votazione che dovremo fare.

FILIPPO MANCUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Lei parla contro la proposta del relatore?

FILIPPO MANCUSO. No, a favore.

PRESIDENTE. Onorevole Mancuso, a favore della proposta di rinvio in Giunta si è già espresso l'onorevole Campatelli: comunque aggiungiamo anche il suo parere. Ha facoltà di parlare.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, non le farò perdere del prezioso tempo. Io non trovo decisivo l'argomento che l'Assemblea in questo caso possa sanare l'eventuale vizio esistente nel procedimento; comunque, sarebbe una tesi da discutere. Ma vi è un rimedio migliore, tecnicamente, politicamente e concettualmente migliore: appunto, quello del rinvio alla Giunta, perché essa stessa torni a valutare quali eventuali incompletezze siano incorse nel procedimento in quella fase e come eventualmente porvi rimedio. Senza con questo, però, obliterare o conculcare i poteri dell'Assemblea che, qualora non vi fosse stato questo rimedio per così dire istruttorio, certo avrebbe potuto, anzi dovuto, intervenire in modo decisivo. Sono dell'avviso espresso dal collega Campatelli.

VITTORIO SGARBI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Sgarbi, stiamo parlando della procedura, non del merito. Ha facoltà di parlare.

VITTORIO SGARBI. Onorevoli colleghi e onorevole Presidente, come loro sanno, io non ho il temperamento della vittima e quindi non ho intenzione di recriminare nulla e mi dispiace che si sia arrivati a questo ulteriore equivoco, per cui mi rimetto volentieri al parere dell'Assemblea.

Ma voglio sottolineare alcune pirandelliane situazioni, per le quali il relatore Nando Dalla Chiesa (persona di dirittura morale e di rigore indiscutibile, ma certamente non di assoluta sicurezza nel convivere con le sue stesse contraddizioni), incaricato di fare una relazione per la sindacabilità, ne fa una per la insindacabilità, essendone convinto, come dimostra il suo bellissimo testo. La sua relazione attesta una condizione, vorrei dire, di antinomia interna alla sua natura: egli ha un incarico, ma lo svolge con un rigore perfetto per giungere a conclusioni opposte a quelle per cui è stato incaricato. Capite bene che, di fronte a questa situazione, non la Giunta e non l'Assemblea può risolvere il dubbio — che non è più dubbio, ma si contorce fino a diventare opposta certezza — della mente di Dalla Chiesa.

Questo intervento è di grande dignità, non rispetto a me, che l'ho ammirato, ma rispetto alla pertinenza degli ambiti di azione di un parlamentare, che egli perimetra riferendo che mentre io parlavo in un pubblico teatro, lamentando l'assenza degli amministratori locali, ero a fianco di due colleghi come Tiziana Maiolo e l'onorevole Taradash, i quali possono pure essere guardati come pericolosissimi sovversivi dell'ordine giudiziario, però sono due parlamentari come me...

PRESIDENTE. Onorevole Sgarbi, di questo avremo modo senz'altro di discutere, perché torneremo all'esame nel merito.

VITTORIO SGARBI. Voglio sottolineare che il fatto procedurale è che l'Assemblea

dovrebbe sanare, prima della Giunta, una contraddizione che non è dell'Assemblea e neanche della Giunta, ma del relatore, che l'ha già sanata parlando oggi, perché egli ha consapevolezza di ciò che dice. Se poi ad una relazione così assennata la Giunta vota contro, nasce un ulteriore problema contraddittorio: io temo o noi temiamo di trovare nei tribunali il *fumus persecutionis*, ma devo temerlo anche nei miei colleghi, i quali — di fronte ad una così bella relazione, così bene argomentata, sui confini dell'azione politica — votano per la sindacabilità. Mi sembra veramente questo il momento per discutere se vi sia un orientamento orario, come la luce sulla cattedrale di Rouen, della Giunta per le autorizzazioni a procedere — caro amico Bielli —, che di fronte all'evidenza di una cosa vota in un modo o nell'altro a seconda di come l'umore o l'orientamento maggioritario funzionano.

Qui non v'ha dubbio: la convinzione di molti che hanno ascoltato Dalla Chiesa e la sua stessa convinzione in precedenza danno un'unica soluzione, cioè che quello che io ho fatto sia insindacabile non solo perché lo è all'evidenza ma anche perché è stato detto qui ed ha convinto tutti coloro che ascoltavano. Che poi dietro vi sia un voto di sindacabilità attesta soltanto il pericolo corso dalle idee buone quando vengono poste in votazione di maggioranza o di minoranza con alcuni assenti, alcuni distratti, alcuni che hanno un pregiudizio di ordine morale; addirittura può accadere che nel 1996 alcune idee sembrino sindacabili mentre nel 1998 non lo siano più: passano due anni, si arriva in aula e quelle idee sono talmente mutate che — come è accaduto ieri — si trova giusto legittimare con il voto dell'Assemblea quello che la Giunta non ha voluto legittimare. Ma qui, dove la Giunta sembra aver stabilito l'insindacabilità e la coscienza di Dalla Chiesa lo ha confermato, il dubbio formale e burocratico è una cosa grottesca, pirandelliana: attesta il rischio che corre il deputato che parla quando la sua opinione viene sottoposta ad un giudizio orientativamente politico, prima che logico, da alcuni suoi colleghi

che in quel momento possono avere una tensione di ordine politico (come ha detto ieri l'amico Di Capua) prevalente rispetto al tema della coscienza.

È una questione molto importante, sulla quale mi rimetto all'Assemblea. Non temo il confronto con la Giunta, ma vi pregherei di riflettere: l'Assemblea può vedere su questi argomenti — attestati e confermati dal relatore — l'evidenza di quanto io dico, che va ben al di là del merito e riguarda il metodo con cui si affronta il tema della garanzia di un parlamentare quando prende la parola in un teatro insieme con altri colleghi su argomenti relativi alla vita dei cittadini, su una linea che — guarda caso la coincidenza del voto dell'area progressista — è quella tenuta dal quotidiano *l'Unità* in merito alla vicenda del Petruzzelli...

PRESIDENTE. Onorevole Sgarbi, dovrebbe concludere.

VITTORIO SGARBI. ...il quale riportò (ed io usai quelle) alcune argomentazioni per criticare il pubblico ministero che aveva interrogato un malato di AIDS per fargli dare una versione prefabbricata sulla questione del mandante dell'incendio del teatro: sono gli argomenti che io usai allora; come bene ha inteso il relatore, convintosi oggi di ciò di cui allora non sembrava convinto, perché era indirizzato alla sindacabilità. Ma gli argomenti sono ineccepibili.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono state espressioni di contrarietà, possiamo ritenere accolta la richiesta del relatore di rinviare il documento alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge: Corleone ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (169) e delle abbinate propo-

ste di legge: Scalia e Procacci: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (300); Brunetti e Moroni: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (396); Aloi: Norme per la tutela dell'identità nazionale delle minoranze etnico-linguistiche grecaniche ed albanesi nella regione Calabria (918); Rodeghiero ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (1867); Massa ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (2086); Teresio Delfino: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (2973) (ore 9,55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, di iniziativa dei deputati Corleone ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e delle abbinata proposte di legge: Scalia e Procacci: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche; Brunetti e Moroni: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche; Aloi: Norme per la tutela dell'identità nazionale delle minoranze etnico-linguistiche grecaniche ed albanesi nella regione Calabria; Rodeghiero ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche; Massa ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche; Teresio Delfino: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali.

Ricordo che nella seduta del 25 maggio scorso si è svolta la discussione sulle linee generali e hanno replicato il relatore per la maggioranza ed il rappresentante del Governo.

(Esame di questioni pregiudiziali - A.C. 169)

PRESIDENTE. Ricordo che, con riferimento alla proposta di legge n. 169, sono state presentate le questioni pregiudiziali Armaroli ed altri n. 1 e Menia e Selva n. 2, quest'ultima sottoscritta anche dal deputato Armaroli (*vedi l'allegato A - A.C. 169 sezione 1*).

A norma dei commi 3 e 4 dell'articolo 40 del regolamento, sulle questioni pregiudiziali, che la Presidenza ritiene tra loro diverse in relazione al loro contenuto, essendo la questione n. 1 fondata su motivi di costituzionalità, avrà luogo un'unica discussione, nella quale potranno intervenire, per non più di dieci minuti, un proponente per ciascuna delle questioni presentate, nonché un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti. Chiusa la discussione, l'Assemblea procederà quindi alla votazione distinta delle due questioni presentate.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Armaroli per illustrare le questioni pregiudiziali. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Presidente, per conto del mio gruppo illustrerò soltanto la prima pregiudiziale di costituzionalità.

Il testo al nostro esame è stato all'ultimo momento rimaneggiato dalla Commissione affari costituzionali e quindi le ragioni che sostenevano la seconda pregiudiziale sono in larga misura venute meno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di prendere posto e di consentire all'onorevole Armaroli di illustrare la sua pregiudiziale.

Prego, onorevole Armaroli.

PAOLO ARMAROLI. Grazie, signor Presidente.

Tuttavia nel testo al nostro esame permangono elementi che contrastano con l'articolo 6 della Costituzione. Richiamo l'attenzione dei disattenti colleghi in particolare sull'articolo 2 che recita: «In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano ed il sardo».

Mi sembra che la dizione «in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione»

sia priva di fondamento, perché in realtà la disposizione è, in qualche misura, in contrasto con l'articolo 6, il quale stabilisce: « La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche ». Nel caso specifico, invece, si parla anche di dialetti i quali, in quanto tali, non possono essere considerati lingue di minoranze.

Il secondo comma dell'articolo 2, poi, recita: « La Repubblica adotta, altresì, a favore delle comunità Rom e Sinti presenti sul territorio italiano misure di particolare tutela adeguate alle loro peculiari caratteristiche storico-culturali ».

Con la nostra pregiudiziale di costituzionalità intendiamo richiamare l'attenzione dei colleghi perché, anche ove essa non venisse accolta, in sede di esame degli emendamenti siano considerate con attenzione le proposte dell'opposizione e, in particolare, quelle di alleanza nazionale, che sono più aderenti all'articolo 6 della Costituzione.

PRESIDENTE. Onorevole Armaroli, intende illustrare anche la questione pregiudiziale n. 2 ?

PAOLO ARMAROLI. No, signor Presidente, la ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Brunetti. Ne ha facoltà.

MARIO BRUNETTI. Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente sulla pregiudiziale di costituzionalità presentata, sulla quale esprimeremo un voto contrario, perché non ci sembra davvero che vi siano motivi di carattere costituzionale che impediscano la continuazione dell'iter parlamentare.

Il ragionamento che viene fatto ci sembra immotivato ed inconsistente. La salvaguardia delle minoranze linguistiche è uno dei temi che può disinnescare inquietudini presenti nella nostra società. Dopo tanti anni occorre dare un riconoscimento a queste minoranze che aspettano una legge di attuazione dell'articolo 6 della Costituzione.

Ma vorrei soprattutto soffermarmi su due brevi questioni. Anzitutto la legge, secondo un ragionamento che qui è stato fatto e riproposto, tenderebbe, riconoscendo quelle minoranze, a frantumare l'unità dello Stato italiano. A parte la considerazione che i valori fondamentali dell'unità dipendono da ben altre questioni e soprattutto dipendono da problemi economici, come abbiamo visto; c'è poi da dire che tutta la cultura giuridica, linguistica, antropologica ha dimostrato che la salvaguardia delle minoranze di antico insediamento (perché di questo stiamo parlando e non di altro), lungi dal mettere a rischio l'unità, rende quest'ultima più salda proprio perché una concezione pluralista, tollerante, multi-etnica e multiculturale della società, oltre a dare corpo alla democrazia, diventa un motivo, un segnale vero verso queste minoranze che, come abbiamo visto in Europa, se non vengono riconosciute vanno verso un'altra direzione.

Vi è poi una seconda questione. Alcune minoranze di cui stiamo parlando, e alle quali si è fatto cenno poc'anzi, hanno offerto un contributo decisivo proprio per l'unità d'Italia. Se andiamo a vedere la storia di questo nostro paese possiamo constatare come alcune di esse hanno versato il loro sangue e dato il loro contributo proprio per l'unità d'Italia !

Ritengo pertanto che non esistano ragioni politiche per non andare avanti, e meno che mai esistono ragioni costituzionali che possano ostacolare il provvedimento di legge in oggetto, il cui esame deve essere invece concluso rapidamente. E tutto ciò nel rispetto dell'articolo 6 della Costituzione che rappresenta l'essenza dell'unità nazionale.

Per queste ragioni l'approvazione del provvedimento, che ha appunto come obiettivo quello della garanzia di una norma di attuazione dell'articolo 6 (mai fatta in questi oltre cinquant'anni di Costituzione italiana) consentirebbe, come ho appena detto, non solo di attuare un dettato costituzionale, ma anche di rispet-

tare lo spirito e la sostanza della Costituzione; il che è proprio l'opposto del ragionamento che qui è stato fatto.

Riteniamo che approvando questa legge stiamo dentro il dettato della Costituzione e delle direttive europee. Non esistono ragioni e motivi, né dal punto di vista politico né dal punto di vista costituzionale, perché vi sia un'eccezione di questo genere e dunque voteremo contro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Niccolini. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. Presidente, nonostante un lavoro stressante, pesante, puntiglioso e pignolo compiuto in Commissione, un lavoro che alla fine ci ha portato ad un testo sicuramente meno estremista di quanto si era proposto fin dall'inizio, noi riteniamo che la questione pregiudiziale possa essere accolta.

In effetti, quando si è cominciato ad affrontare il tema delle minoranze di questo nostro benedetto paese, è veramente scoppiato di tutto. Abbiamo scoperto che ogni regione ha la sua lingua, il suo popolo e continuiamo ad alimentare questa tendenza esplosiva nel nostro paese in maniera pesante.

Ebbi già modo di dire in quest'aula, nel corso di un'altra discussione, che ritengo che anche nei paesi più multilingue e multietnici si salva un collante culturale che è quello della lingua.

Questo non vuol dire penalizzare lingue, idiomi, dialetti, tradizioni particolari, ma vuol dire che, comunque sia, dalla vetta d'Italia al «tacco», alla Sicilia, un riferimento nei confronti dello Stato avviene in una lingua soltanto. Poi tutto può essere consentito e può essere arricchito, ed è anzi giusto che lo Stato intervenga al riguardo, ma e cosa diversa incominciare ad ammettere che in una regione si parla con lo Stato in una lingua, mentre in un'altra si parla con lo Stato in un'altra lingua, il che comporterebbe la necessità di dotarci di una serie innumerevole di interpreti quando l'italiano è la lingua ufficiale, cosa che affermiamo, ma al contempo dimentichiamo anche. Non ha

senso allora dedicare più tempo, destinare più soldi e prevedere maggiori interventi per insegnare il friulano o il sardo piuttosto che per insegnare l'italiano. Come ho già detto in quest'aula, a volte i ragazzi che arrivano all'università scrivono: «la natomia». Infatti, alla fine a tanto si arriva. Stiamo dimenticando l'italiano e nelle scuole l'italiano è la lingua più dimenticata di tutte.

Ben venga allora la tutela di lingue, culture e tradizioni, ma ricordiamoci dell'esistenza di un collante unico in uno Stato che ha già mille problemi! Tra l'altro l'esistenza di un partito come la lega dimostra che il problema sta scoppiando. Vogliamo alimentarlo o vogliamo cercare di salvare l'unità del paese (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*)?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Bisceglie. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI BISCEGLIE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero svolgere solo alcune considerazioni volte a motivare il voto contrario sulla pregiudiziale del mio gruppo. Essa mi pare frutto di argomentazioni in qualche misura affrettate e non mi pare che possa avere fondamento non tanto per i riferimenti in essa presenti, che a me appaiono impropri, ma perché le minoranze linguistiche individuate all'articolo 2 sono il frutto di un rigoroso riferimento a dati ormai acquisiti ed evidenziati dalla comunità scientifica, in particolare quella linguistica e glottologica, oltre che dall'Unione europea quando ha definito la mappa delle minoranze. Inoltre, proprio questo evidenzia che il riferimento è di merito e non può dunque essere considerato tale da pregiudicare l'esame del provvedimento, perché è proprio l'esame dello stesso che può fornire elementi confermativi o modificativi circa le minoranze linguistiche indicate all'articolo 2.

Non credo infatti si possa affermare, né peraltro mi pare si affermi, la non esistenza di minoranze linguistiche. Quindi, si può ritenere che siano da

considerarsi tali alcune e non altre, che siano tante o poche quelle riportate, ma ciò sollecita, ancora una volta, a procedere alla discussione e non ad arrestarsi. È, insomma, una contraddizione che rischia di nascondere cattiva coscienza e volontà forse di non dare attuazione proprio alla tutela delle minoranze linguistiche che per certi versi è anch'essa misura del livello di civile convivenza di una nazione.

Rischierebbe, dunque, di essere un pregiudizio — questo sì — il fatto di non cimentarsi nel confronto con un testo, che è stato già — come veniva d'altra parte ricordato e riconosciuto — ampiamente vagliato, esaminato, riesaminato, discusso e ridiscusso dalla I Commissione.

Mi permetto di sottolineare, inoltre, che questo testo è stato sottoposto ad un vaglio lungo ed approfondito e che pertanto la formulazione che giunge in aula è il frutto dell'evoluzione anche dello stesso lavoro svolto dalla Commissione. Proprio perché vi è stato un ulteriore, stringente confronto, il provvedimento è stato in parte modificato alla luce della evoluzione che si è avuta in Commissione.

Non ci sono dunque ragioni plausibili a favore della questione pregiudiziale, né ci sono argomenti che motivino l'arresto dell'esame del provvedimento.

Si tratta, inoltre, di un provvedimento atteso da quanto è stata promulgata la Costituzione ed esso è volto a cogliere una grande ricchezza umana, sociale e culturale del nostro paese.

Una risorsa, dunque, da valorizzare, non certo un peso, un orpello inutile o una presenza ostile: no; una ricchezza, che, vissuta ed utilizzata, può renderci tutti, donne e uomini di questo paese, più ricchi e può rendere il paese più civile, solidale e fraterno.

Ecco le ragioni per cui ritengo che ci si debba cimentare nel confronto per far sì che ci possa essere una buona legge che coniughi i diritti di cittadinanza, pluralismo ed identità nazionale perché questo porta ad un arricchimento ed è cosa utile

per il paese (*Applausi dei deputati dei gruppi dei democratici di sinistra-l'Ulivo e dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Teresio Delfino. Ne ha facoltà.

TERESIO DELFINO. Il gruppo per l'UDR-CDU/CDR voterà contro la questione pregiudiziale perché ritiene che le esigenze poste dal provvedimento in esame rientrino nella più autentica e genuina ispirazione costituzionale, che tende a valorizzare le identità culturali nel nostro paese, non sacrificando in questo l'obiettivo di una forte qualità del tessuto unificante della lingua italiana.

Non di meno, riteniamo assolutamente necessario che il Parlamento armonizzi la nostra legislazione alla normativa ed ai principi previsti nella comunità europea ed internazionale. Siamo quindi favorevoli ad un esame di questo provvedimento perché riconosciamo la necessità che nella ricca tradizione culturale del nostro paese siano rappresentati tutti gli elementi storici fondamentali che giustificano la nostra iniziativa legislativa.

Pensiamo però che si debba cogliere quest'occasione in termini pieni, adeguati alla finalità ed al titolo di questo disegno di legge così com'è uscito dalla Commissione affari costituzionali: norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche. Ebbene, nel corso dell'esame degli emendamenti cercheremo di dimostrare, signor relatore e signor presidente della Commissione, collega Jervolino Russo, che c'è una carenza grave in tal senso. Mentre siamo convinti che l'esame del provvedimento debba continuare — e per questo riconfermo il nostro voto contrario alla pregiudiziale — chiediamo un supplemento di disponibilità e di attenzione.

Non si può affermare che si dà tutela alle minoranze linguistiche e storiche e poi negare, nel disegno di legge, la valenza storica di autori come Mistral, che hanno fatto la storia di una lingua provenzale che qui non è citata.

Su questo argomento credo che dobbiamo essere coerenti e dire le cose fino

in fondo; altrimenti rispondiamo a stimoli e a sollecitazioni legittime che provengono dall'esterno ma che nulla hanno a che fare con la serietà e la volontà di chi si è appassionato lungamente — ne do atto al relatore e a tutti i componenti della Commissione — a questo tema.

Lasciare un *vulnus* di questa natura secondo me inficerebbe la stessa credibilità dell'operazione e della normativa che stiamo portando avanti. Svilupperemo comunque con maggiori argomenti questi temi in seguito; per ora riconfermo il voto contrario a questa pregiudiziale del gruppo per l'UDR-CDU/CDR.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Con questa pregiudiziale il gruppo di alleanza nazionale vuole praticamente non procedere all'esame delle proposte di legge e quindi non vuole la legge sulle minoranze linguistiche: questo è il dato di fatto che non è ancora chiaramente emerso e che io voglio sottolineare in quest'aula.

È chiaro che ancora una volta c'è uno scontro frontale tra il più bieco nazionalismo, interpretato da alleanza nazionale e, a ruota, da forza Italia, e chi invece vuole garantire una tutela alle minoranze linguistiche.

Certo il testo in discussione non è tra i migliori, è anche vero però che dal 1948 l'articolo 6 della Costituzione non è mai stato attuato con una legge dello Stato, perché fino ad ora sono state approvate in questa materia solo leggi a carattere regionale. Lo ripeto, è l'unico articolo della Costituzione che, nel bene o nel male, non è stato attuato con legge.

Ecco i motivi per cui siamo contrari alle pregiudiziali presentate, al nazionalismo esasperato portato avanti da sempre da alleanza nazionale. Finalmente, dopo cinquant'anni, si sta per approvare una legge, che pure al suo interno contiene aspetti che non condividiamo e rispetto ai quali abbiamo presentato alcuni emendamenti che riteniamo fondamentali, come, per esempio, quello volto alla tutela delle lingue piemontese e veneta.

Pertanto voteremo contro le pregiudiziali presentate affinché il progetto di legge in discussione possa concludere il proprio iter. Del resto, la cultura, il progetto e l'anima della lega sono profondamente radicati nella propria storia e nel proprio territorio, per cui la tutela delle minoranze linguistiche significa tutela del territorio e della propria identità (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, il gruppo dei verdi non solo è sempre stato favorevole al progetto di legge in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ma in ciascuna delle ultime legislature è stato anche promotore di alcune proposte di legge. La proposta di legge che reca le firme dei deputati Corleone, Boato e Ruffino, assunta dalla Commissione come testo base della discussione, di fatto riproduce il testo frutto del lavoro della I Commissione affari costituzionali nella precedente legislatura. Da questo fatto si evince la ovvia contrarietà dei verdi alle pregiudiziali di costituzionalità presentate da esponenti del gruppo di alleanza nazionale.

Vorrei rivolgermi direttamente ai colleghi Armaroli e Selva, oltre che al collega Migliori, che però non è firmatario delle pregiudiziali, chiedendo loro di riflettere sull'opportunità di non arrivare al voto e di ritirare le pregiudiziali. Posso anche sbagliarmi, ma ho l'impressione che queste pregiudiziali siano il frutto di un'eredità ideologica del vecchio movimento sociale piuttosto che un problema reale. Se c'è una questione di costituzionalità, è lo scandalo che coinvolge tutti noi e che deriva dal fatto che, a cinquant'anni dall'entrata in vigore della Carta costituzionale, l'articolo 6 sia rimasto completamente inapplicato sul territorio nazionale, a prescindere dalle regioni a statuto speciale dove vi siano minoranze linguistiche riconosciute.

A me viene in mente — lo dico con grande rispetto — la battaglia condotta,

ventotto anni fa, dal movimento sociale di allora contro l'istituzione delle regioni. Era una battaglia antistorica: le regioni hanno funzionato bene o male, spesso male, ma questo è un altro problema, quello cioè di applicare bene la Costituzione. Ma che oggi, nell'anno di grazia 1998, illustri colleghi come Armaroli e Selva presentino in quest'aula una questione pregiudiziale di costituzionalità su di un testo unificato di proposte di legge di attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, a cinquant'anni di distanza, francamente lo ritengo un atto « pre-Fiuggi », « pre-Verona », vale a dire precedente alla positiva evoluzione culturale a cui il vostro gruppo ha cercato di ispirarsi!

Avanzo tale rilievo con rispetto. Vi ho invitato a ritirare la questione pregiudiziale — vedrete voi se farlo o meno — ma riterrei che se lo faceste darestes un segnale positivo, ferme restando le riserve di chiunque — voi per primi — di entrare nel merito con gli emendamenti di ipotesi di correzione e di miglioramento del testo. Questa è ovviamente una richiesta che anch'io ho fatto con degli emendamenti e che ciascun gruppo può legittimamente avanzare.

Non si può affermare che la valorizzazione delle lingue minoritarie sia un attentato all'unità d'Italia ed alla lingua ufficiale della Repubblica, che è l'italiano. Il collega Di Bisceglie, che è intervenuto prima di me, il relatore Maselli nella relazione introduttiva — sia in quella scritta sia in quella orale — e tutti i colleghi che hanno lavorato a questa proposta hanno sempre ricordato giustamente che la tutela delle lingue minoritarie è un arricchimento dell'unità nazionale e dell'identità nazionale! Non solo, ma è un elemento che rafforza la lingua ufficiale, cioè l'italiano, proprio perché la arricchisce e l'articola sul territorio attraverso la realizzazione anche delle lingue minoritarie.

Per questi motivi, signor Presidente, ribadisco sia il voto contrario dei deputati verdi sulla questione pregiudiziale di costituzionalità Armaroli ed altri n. 1, sia la richiesta rispettosa ai colleghi di alleanza

nazionale di ritirarla e di riservarsi le proprie obiezioni nel merito della proposta di legge.

PAOLO ARMAROLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Armaroli?

PAOLO ARMAROLI. Poiché il collega Boato ha sollevato alcune questioni molto importanti, vorrei sapere se posso replicare per mezzo minuto alle sue osservazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Armaroli, lei sa che le « repliche » non sono consentite. Lei ha già svolto la sua illustrazione.

PAOLO ARMAROLI. Poiché il collega Boato è degno della massima attenzione ...

PRESIDENTE. Le ha chiesto di ritirare la questione pregiudiziale in esame. Ha fatto un appello al ritiro. Lei aderisce?

PAOLO ARMAROLI. In un minuto soltanto, signor Presidente, vorrei rispondere al collega Boato, che merita sempre attenzione.

PRESIDENTE. Onorevole Armaroli, le concedo un minuto soltanto.

PAOLO ARMAROLI. Primo: onorevole Boato, questa volta lei non mi ha ascoltato, perché ho detto che la pregiudiziale di costituzionalità in questo caso era l'estremo tentativo di richiamare tutti i colleghi, soprattutto della maggioranza, a far sì che nell'esame degli articoli e degli emendamenti vi fosse un'aderenza alla Costituzione.

Secondo: non vi è nulla di centralistico nella nostra pregiudiziale di costituzionalità; vi è, anzi, il massimo rispetto per tutte le minoranze, ma — come affermava molto bene il collega di forza Italia — in un periodo di « disunità » d'Italia, dove ormai soltanto la lingua italiana è il collante, parcellizzare non con le minoranze linguistiche, ma addirittura con

l'incremento dei dialetti riconosciuti, mi sembrerebbe una cosa quanto meno non conforme all'articolo 6 della Costituzione.

PRESIDENTE. Pertanto, l'appello al ritiro della questione pregiudiziale non è stato accolto.

Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale Armaroli ed altri n. 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	410
<i>Votanti</i>	405
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	203
<i>Hanno votato sì</i>	129
<i>Hanno votato no</i> .	276).

Prendo atto che la postazione di voto dell'onorevole Gasparri deve essere controllata.

***(Contingentamento dei tempi
seguito esame - A.C. 169)***

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione del 30 aprile della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, a norma dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame degli articoli, sino alla votazione finale, del disegno di legge, che risultano così ripartiti:

relatore per la maggioranza: 20 minuti;

relatore di minoranza: 10 minuti;

Governo: 20 minuti;

gruppo misto: 35 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

tempi tecnici: 2 ore e 30 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora;

gruppi: 4 ore.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è così ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno: verdi: 12 minuti; socialisti democratici italiani: 7 minuti; CCD: 7 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti; per l'UDR-patto Segni-liberali: 3 minuti; la rete: 3 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è così ripartito:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 50 minuti;

forza Italia: 37 minuti;

alleanza nazionale: 34 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 29 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 27 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 22 minuti;

per l'UDR-CDU/CDR: 21 minuti;

rinnovamento italiano: 20 minuti.

(Esame degli articoli - A.C. 169)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge nel testo della Commissione e degli emendamenti ad essa presentati.

Do lettura del parere della V Commissione (Bilancio):

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
gli articoli 5, 6 e 7 siano sostituiti dai seguenti:

« ARTICOLO 5

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 4 è consentito oltre all'uso

della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è consentito l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, lo svolgimento di attività didattiche integrative concernenti la lingua e le tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone tempi di svolgimento, metodologie, nonché i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.

3. Le medesime istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente che in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica ai sensi degli articoli 2 e 4 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge n. 59 del 1997.

4. Le iniziative previste ai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione e della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, fatte salve le priorità stabilite nel medesimo comma.

ARTICOLO 6

1. Il ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nel precedente articolo 5 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica ai sensi degli articoli 2 e 4 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti è autorizzata la spesa di 2 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1999.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni ».

l'articolo 8 sia sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 8

1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, possono assumere ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge ;

l'articolo 11, comma 1, sia modificato aggiungendo, in fine, il seguente periodo: « Dai predetti uffici sono escluse le forze armate e le forze di polizia »;

all'articolo 11, al comma 2, siano aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento affari regionali – un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, vengono ripartite annual-